

PROPOSTA DI LEGGE

PER UN NUOVO ASSETTO GIURIDICO E FISCALE

DELLE

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

SENZA SCOPO DI LUCRO

PROMOTORE ED ESTENSORE: VOLLONO FRANCESCO

GRUPPO DI LAVORO PER LA STESURA DEFINITIVA:

APOSTOLI FRANCESCO	Federazione Pallavolo
GREGORIO MARIO	AICS
QUAGGIOTTI CESARE	Federazione Vela
RANZETTI UGO	CONI
TAGLIETTI EUGENIO	CSI
VOLLONO FRANCESCO	Dottore commercialista

Per l'aspetto relativo ai rapporti di lavoro ha collaborato il DOTT. GIULIO D'IMPERIO

DEPOSITATO alla Corte di Cassazione il 18 gennaio 2002

PUBBLICATO sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 19 gennaio 2002

PROPOSTA DI LEGGE PER UN NUOVO ASSETTO GIURIDICO E

FISCALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

SENZA SCOPO DI LUCRO

Articolo 1) NOZIONE

1 – “Società Sportiva” è l'ente costituito da più persone con lo scopo di promuovere, esercitare e sviluppare attività sportiva dilettantistica e amatoriale, in discipline riconosciute dal C.O.N.I. Essa opera senza fine di lucro allo scopo di assumere iniziative anche di formazione per dirigenti, tecnici e arbitri; per promuovere, diffondere e potenziare lo sport in tutte le sue articolazioni.

2 - La Società Sportiva deve essere affiliata al C.O.N.I. o ad un Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I..

3- La presente legge si applica a tutti i soggetti che organizzano e promuovono attività sportiva e che non inquadrino tra i propri soci atleti professionisti qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (L. 91/1981 e successive modificazioni).

4 - Sono da considerarsi atleti dilettanti coloro la cui fonte principale di reddito non deriva dalla pratica sportiva e che sono inclusi nei ruoli federali o sociali con la qualifica di dilettante.

Articolo 2) COSTITUZIONE

1 - La Società Sportiva che intende avvalersi della presente legge deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio o con scrittura privata sottoposta a registrazione, ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

2 - L'atto costitutivo deve contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e numero di codice fiscale dei Soci costituenti;
- b) la denominazione sociale, preceduta o seguita dall'indicazione "Società Sportiva";
- c) lo Statuto della "Società", con l'indicazione degli organi sociali e, per ciascuno di loro, il numero di componenti da eleggere tra i Soci; i requisiti per la nomina, la durata in carica, le modalità e le condizioni per il rinnovo;
- d) il nominativo dei Soci che compongono il primo Consiglio Direttivo, e la designazione almeno del Presidente del Consiglio Direttivo, che ha la rappresentanza legale della società;
- e) la durata della Società;
- f) la sede della Società;
- g) la disciplina o le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I., costituenti lo scopo sociale;
- h) l'attività sportiva praticata a qualsiasi livello;
- i) l'estraneità della società a qualsiasi finalità di lucro;

3 - Lo statuto deve contenere le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo del C.O.N.I. di cui all'art.7 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della società;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
- g) ammissibilità del voto per corrispondenza per le società il cui atto costitutivo preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale.

4 - Fermo restando il principio che le società sportive dilettantistiche possono costituirsi nella forma tipica preferita dalle stesse, esse possono assumere liberamente una delle seguenti forme:

- a) associazione non riconosciuta, cioè priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato conferita dal CONI;
- c) società sportiva costituita in società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperativa) che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia riconosciuta dal C.O.N.I. o dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Articolo 3) ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

1 - L'ordinamento e l'amministrazione della Società sono disciplinati dallo Statuto e dalle specifiche norme.

2 - In Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di tre deleghe.

3 - La Società può stare in giudizio nella persona del legale rappresentante.

Articolo 4) OPERAZIONI

1 - La Società può:

a) acquistare beni mobili e immobili e stipulare contratti di natura obbligatoria. Può altresì fare iscrivere ipoteche sui beni immobili di sua proprietà, purché tali atti siano indispensabili all'esercizio dell'attività sportiva di cui allo scopo sociale;

b) ricevere contributi da Soci e terzi, donazioni ed eredità; acquisire diritti reali di godimento da destinare allo scopo sociale; ricevere sovvenzioni da Enti pubblici o privati.

Articolo 5) RESPONSABILITA'

1 - La Società Sportiva risponde delle proprie obbligazioni, esclusivamente con il patrimonio sociale.

Articolo 6) RICONOSCIMENTO – REGISTRO DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1 - Entro tre mesi dall'avvenuta affiliazione, una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, corredata dalla dichiarazione di avvenuta iscrizione della Società Sportiva presso la competente Federazione nazionale o Ente Nazionale di Promozione Sportiva, deve essere depositata presso l'Amministrazione Provinciale nella cui circoscrizione ha sede la società, affinché essa sia iscritta nel "Registro delle Società Sportive" istituito a norma della presente Legge.

2 - La Società è di diritto iscritta nell'apposito registro istituito presso l'Amministrazione Provinciale. In tale registro vanno iscritte anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; il trasferimento della sede; la sostituzione del legale rappresentante; l'atto di fusione, ove consentito dai rispettivi regolamenti; la delibera di scioglimento e di messa in liquidazione; la delibera di chiusura della liquidazione. Tutte le iscrizioni sono eseguite in esenzione di bollo e imposte.

3 - La Società Sportiva acquista la personalità giuridica a seguito del riconoscimento deliberato dal C.O.N.I. o, per sua delega, da parte della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., competente

4 - In caso di rifiuto del riconoscimento della Società da parte del C.O.N.I. o dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, la Società può ricorrere agli organi preposti dalle rispettive normative.

5- Le società iscritte nell'apposito registro non hanno l'obbligo di iscriversi al R.E.A. presso le Camere di Commercio.

Articolo 7) CONTROLLI - VIGILANZA

1-Il C.O.N.I., direttamente o conferendo delega alle Federazioni Sportive Nazionali o gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, vigila sull'attività delle società sportive, e in particolare:

- verifica l'ottemperanza dello Statuto alla presente Legge e l'aderenza dello stesso agli scopi sociali;
- esercita le funzioni di iscrizione delle Società e concede le autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione;
- esercita ogni altra mansione di controllo e deliberativa prevista dalla presente Legge;
- stabilisce i criteri per l'organizzazione, gestione amministrativa e contabile della Società.

Articolo 8) SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

1- Sono cause di scioglimento della Società:

- la delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea dei Soci;
- le altre cause previste nell'atto costitutivo o nello Statuto;
- l'inattività protratta per oltre un biennio;
- la cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva o a un Ente Nazionale di promozione sportiva per oltre un anno;
- l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale;
- la radiazione deliberata dall'Ente di appartenenza.

In tali ipotesi l'Assemblea, deliberante a maggioranza dei due terzi dei Soci, nomina uno o più liquidatori.

In caso di mancato raggiungimento della maggioranza o di inerzia dell'Assemblea o del legale rappresentante, la Società è posta in liquidazione dal Presidente Provinciale dell'Ente di appartenenza su istanza di almeno un quinto dei soci.

2-Il Liquidatore assume la legale rappresentanza della Società. All'atto della chiusura della liquidazione, il Liquidatore convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto e la delibera di chiusura della liquidazione con la destinazione dell'eventuale residuo attivo. In caso di mancata delibera, il Liquidatore entro trenta giorni presenta il rendiconto al Presidente Provinciale dell'Ente di appartenenza, il quale convoca avanti a sé il Liquidatore e i Soci dissenzienti prendendo i provvedimenti necessari e decretando, se del caso, la chiusura della liquidazione.

Articolo 9) DEVOLUZIONE DEI BENI

1-I beni costituenti patrimonio della Società sono devoluti ad altra Società sportiva ai sensi della presente Legge.

2-Le operazioni di liquidazione e devoluzione dei beni sono esenti da imposte e tasse, dirette o indirette, di qualsiasi natura.

Articolo 10) LIBRI SOCIALI

1 - La Società deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- libro cassa
- libro Soci;
- libro adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- libro adunanze del Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari di cui all'art.15.

2 - Il libro cassa deve essere vidimato, prima della sua utilizzazione, dall'Ente presso il quale la società è affiliata.

Articolo 11) IMPOSTE

1 - La Società è esente da qualsiasi imposta diretta o indiretta e da tasse. Tutte le imposte e tasse sono assorbite dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 12.

2 - L'imposta comunale sugli immobili è dovuta se l'immobile non è utilizzato direttamente dalla società per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e connesse.

Articolo 12) IMPOSTA SOSTITUTIVA

1 - Tutte le entrate conseguite dalla Società a qualsiasi titolo, escluse le quote associative e i contributi erogati dagli Enti Pubblici, sono soggette ad un'imposta sostitutiva in base ai seguenti scaglioni tariffari:

a)	entrate fino	a Euro	50.000	esente	
b)	da Euro	50.001	a Euro	250.000	0,5%
c)	da Euro	250.001	a Euro	350.000	1,0%
d)	da Euro	350.001	a Euro	450.000	1,5%
e)	da Euro	450.001	a Euro	600.000	2,0%

2 - Le Società, i cui proventi superino l'ammontare di Euro 600.000, sono assoggettati all'ordinaria disciplina fiscale vigente.

3- L'imposta sostitutiva è assolta mediante versamento diretto presso gli Istituti Bancari o Postali, da effettuarsi in via trimestrale posticipata, senza interessi, entro il giorno 16 (sedici) del secondo mese successivo ad ogni trimestre di competenza. In caso di ritardo, errori, omissioni, valgono le disposizioni ordinarie in materia.

Articolo 13) CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

1 - I contributi erogati dagli Enti pubblici alle Società di cui alla presente legge, non sono soggetti a ritenute fiscali né concorrono alla formazione degli scaglioni di cui all'art.12.

Articolo 14) FINANZIAMENTI

1-I finanziamenti in favore della Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo eseguiti da Soci, da terzi, da altre società di tipo diverso o da Enti Pubblici e privati, sono improduttivi di interesse, salvo contrario accordo.

2-I pagamenti di somme da parte di terzi, a scopo pubblicitario o di sponsorizzazione, alla Società per lo svolgimento di proprie attività agonistiche nell'ambito dei regolamenti di cui agli Enti di appartenenza, sono deducibili dal reddito di impresa del soggetto erogante.

3-Le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili dal reddito del soggetto erogante nei seguenti limiti:

- a) per il soggetto erogante persona fisica: Euro 2.000;
- b) per il soggetto con attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale: Euro 5.000. Se l'erogazione è superiore a tale importo, la stessa è deducibile al massimo nel limite del 2% del reddito dichiarato.

Articolo 15) COLLABORATORI VOLONTARI

1 - La società può avvalersi di prestazioni svolte in modo volontario e non retribuito sia da parte dei soci, sia da parte di terzi.

2 - Coloro che intendono svolgere la prestazione gratuita devono rilasciare apposita dichiarazione con la quale si attesta, oltre ai propri dati anagrafici, anche:

- a) la mansione che s'intende svolgere gratuitamente;
- b) il periodo durante il quale s'intende prestare tale opera.

3 - Ai collaboratori volontari può essere riconosciuto solamente il rimborso delle spese documentate, nonché i compensi forfetari di cui all'art. 17.comma 1 e 2.

Articolo 16) COLLABORATORI OCCASIONALI

- 1- Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge, per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi di collaborazioni occasionali quando i collaboratori abbiano già un reddito di lavoro subordinato o altri redditi.
- 2- Ai collaboratori occasionali può essere riconosciuto solamente il rimborso delle spese documentate, nonché i compensi forfetari di cui all'art. 17.comma1 e 2.

Articolo 17) COMPENSI - PREMI

- 1-Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio documentate, ivi comprese le indennità chilometriche, corrisposto dalla società a soggetti che svolgono prestazioni inerenti alle attività proprie della Società e a loro connesse, fuori del comune di residenza, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente. Per comune di residenza, deve intendersi il comune del percipiente. Per i residenti in aree metropolitane, i suddetti rimborsi sono tassabili se sostenuti dal percipiente entro 15 chilometri dalla propria residenza.
- 2-I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta non documentate e i rimborsi forfetari, per le prestazioni inerenti all'attività propria della Società, sono soggetti a ritenuta alla fonte del 20% sulla parte eccedente i 15.000 Euro annui. Rientrano in tali compensi le somme corrisposte alle figure strettamente sportive (atleti, tecnici, giudici, cronometristi ecc.), le collaborazioni in qualunque modo prestate in base alla normativa vigente, le prestazioni occasionali, le indennità di carica per i soci che si occupano dell'attività associativa (accompagnatori, dirigenti, ecc).
- 3-I premi corrisposti, anche in natura, a singoli partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche e riguardanti la classificazione ottenuta dal singolo atleta o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, se inferiori a Euro 1.000. Se tali premi sono di importo superiore a detta cifra, sull'eccedenza si applica la ritenuta del 20% a titolo di imposta alla fonte.

Articolo 18) DICHIARAZIONI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

- 1 - La società, dopo l'approvazione del rendiconto annuale, deve presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, apposita dichiarazione attestante i proventi di cui all'art. 12 e i relativi versamenti effettuati.
- 2- Entro i termini di legge, ogni anno la società deve presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, ivi compresi i compensi di cui al 2°comma dell'art.17 corrisposti nell'anno solare precedente.
- 3- La Società è esente dal deposito di rendiconto annuale, il quale dovrà però essere approvato dall'assemblea dei soci e conservato, unitamente a tutti gli altri documenti, per tutto il periodo concesso agli uffici finanziari per le verifiche e gli accertamenti.
- 4 - La Società è tenuta a conservare i libri previsti dall'art.10, nonché le fatture ed ogni altro giustificativo riguardanti somme incassate o pagate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.

Articolo 19) SEMPLIFICAZIONI

- 1 –Alle società sportive dilettantistiche sono concesse le seguenti facilitazioni:
 - a) la società sportiva dilettantistica che intende organizzare raccolte di fondi mediante lotterie, tombole o altre modalità, non deve richiedere alcun'autorizzazione se gli introiti derivanti da tali iniziative non superano Euro 50.000;
 - b) l'importo complessivo dei proventi realizzati con tali iniziative, non superiori a tre eventi per ogni esercizio sociale, non concorrono a formare gli scaglioni di cui all'art.12 nel limite di 50.000 Euro;
 - c) esonero dell'adempimento di cui al comma 1 dell'art.18 per le società le cui entrate non superano il primo scaglione dell'art. 12.

Articolo 20) OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 1- I percipienti di cui all'art.17 non sono soggetti ad assicurazione presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni (Inail).

2- Non sono soggetti all'iscrizione e ai versamenti Inps le collaborazioni coordinate e continuative di importo annuo e complessivo inferiore a 15.000. Euro. A tale scopo il percipiente dovrà attestare il possesso di tale requisito.

3-E' fatto obbligo alla Società di stipulare una o più polizze assicurative per la responsabilità civile e per gli infortuni, includendovi anche i collaboratori di cui agli articoli 15,16,17.

Articolo 21) INDICIZZAZIONE

1-Gli scaglioni tariffari e tutti gli importi di cui alla presente legge, sono riferiti all'anno di entrata in vigore della presente Legge. Essi sono soggetti a adeguamento automatico biennale in base agli indici nazionali ISTAT, riferiti al 31 dicembre dell'anno del biennio solare scaduto.

2-Per le Società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, l'adeguamento decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è verificato detto adeguamento.

Articolo 22) CONCESSIONI E LOCAZIONI DI BENI DEMANIALI

1-Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore delle Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, nonché in favore del Coni, delle sue Federazioni Nazionali e degli Enti riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni all'art.1 della legge 11 luglio 1986, n.390 e cioè il canone ricognitorio.

2- Per le concessioni demaniali, marittime e acque interne, è fissata una riduzione del 70% rispetto al 50% stabilita dalla legge 494/1993 e successive modificazioni.

3- Alle società sportive dilettantistiche sono fissati canoni ricognitori nelle concessioni e nelle locazioni di beni immobili degli Enti locali territoriali.

4- Le società sportive concessionarie devono poter scomputare dal canone le somme impiegate per la realizzazione di opere successivamente acquisite dallo Stato e rientranti nell'oggetto della concessione, nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, semprechè tali opere siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente concedente ed adeguatamente documentati.

5- Le Società sportive dilettantistiche possono acquisire, per la continuazione dell'attività sportiva istituzionale, con diritto di prelazione e facilitazioni, i beni demaniali a loro dati in concessione.

Articolo 23) UTILIZZO DI RICETRASMITTENTI

1 - Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge possono utilizzare, nello svolgimento delle proprie attività, le frequenze assegnate ai rispettivi Enti di appartenenza.

2 – L'utilizzo è ammesso anche per interventi di pubblica utilità.

Articolo 24) ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Per le società sportive dilettantistiche già costituite la presente legge troverà applicazione con l'esercizio sociale avente inizio successivamente alla pubblicazione di cui al comma precedente.